

## LA COMPARTICIPAZIONE

Storia dei proventi contravvenzionali. Il Comune di Roma e lo 0.8% del Codice della Strada.  
di Lidiano Balocchi

-Ciao. Come stai?

-Bene. Bene!...

-Che si dice da queste parti? Che novità?...

-Tutto bene. Nulla di nuovo sotto questo cielo.

-...A proposito, ti sei proprio dimenticato il mio nome. Non mi chiami più. Una volta era un piacere incontrarti..., avevi sempre da darmi qualcosa. Non è che hai imparato a fare la "cresta" pure tu?

-Che vuoi dire?

-Oh, io scrivo sempre uguale, eppure sono anni che non vedo più una lira...

-E' vero. Ma io non ho colpa, anzi... C'è stato qualche cambiamento e ancora non è finito. Ti posso spiegare.

-Dimmi: sono qui per questo...

L'incontro con il collega addetto al Fondo Assistenza commilitoni nel cortile del Comando del Corpo risveglia i miei ricordi un po'... venali. Non è che io sia molto attaccato al dio denaro, ma tra l'aver e il non avere scelgo il primo.

Così per farmi *gli affari miei* quasi per caso sono venuto a capo di una "storia" che vi voglio raccontare: la storia della compartecipazione ai proventi contravvenzionali. Anzi mi sono fatto una cultura in materia, ma questa la tengo per me.

Sono stato un po' combattuto se fosse il caso o meno toccare un argomento tanto delicato, soprattutto in questi tempi.

La compartecipazione: felice neologismo! Ma tra i vigili urbani è un tabù, come il sesso per i ragazzi: tutti sanno, ma se ne parla solo in segreto.

La compartecipazione fino al 1959 era un diritto dell'accertatore su tutti gli illeciti, poi, tolto dal codice della strada e leggi similari, fino al 1973 rimase come premio operosità sugli accertamenti alle infrazioni dei regolamenti comunali. La legge 734/1973 abolì pure il premio-operosità, ma il parere 1216/74 del Consiglio di Stato ne corresse l'interpretazione e l'applicazione. I vigili urbani perciò sapevano che tale incentivo sussisteva solo per l'accertamento di illeciti a leggi doganali e alla legge sul commercio fisso. Questo fino al 1992. Da allora ad oggi vi è stato un "attimo" di pausa per scoprire che non è proprio così.

E' bene che la categoria sappia perché oggi, quando si dice che i vigili urbani e i pubblici dipendenti sono sensibili all'offerta di un caffè ed alla sua "correzione", la legge le dà diritto ad un riconoscimento maggiore senza fare altro che il suo dovere. Non è poi un privilegio di pochi, ma di tutti, perché si è scoperto che l'incentivo sta in moltissime leggi dello Stato. Per esempio: leggi sulla sicurezza del lavoro, sull'emigrazione, sull'ambiente, sui mestieri girovaghi, sui diritti d'autore, sul divieto di fumare, sulla previdenza e assistenza, su tasse di concessione governativa e automobilistiche, sull'assicurazione obbligatoria, su tasse doganali, valutarie, sull'agricoltura, sul commercio..., almeno centoventi in totale.

La compartecipazione sul provento in genere è pari ad un quarto, da cui vanno tolte alcune aliquote, che la riducono a meno di un ottavo netta, è un obbligo di legge e la percepisce qualsiasi agente accertatore o "scopritore", compresi pubblici ufficiali di vari ministeri.

Il merito del chiarimento e dei relativi ricorsi va al Fondo Assistenza dei Carabinieri, autore di una pubblicazione in materia, peraltro maggiore beneficiario del diritto insieme a quello della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Dunque la legge 26 gennaio 1865 n. 2134 emanata da "Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia" contiene "disposizioni circa il riparto del prodotto ed altri proventi...": art. 3: "Gli agenti governativi scopritori... avranno diritto al quarto del provento netto...".

Senonché un'altra legge, la n. 168 del 7 febbraio 1951, fissa in cinquantamila lire il tetto massimo che ciascun operatore possa percepire. Fino al 1992 a questo limite si è tenuta l'Intendenza di Finanza nel liquidare il dovuto. Qualcuno, però, ha fatto osservare che quel limite nel 1951 era oltre il doppio di uno stipendio: oggi andava quindi rivalutato in proporzione. Di conseguenza i Fondi di Assistenza degli altri istituti di polizia, hanno ottenuto l'aggiornamento e cinque anni di arretrati: un bel gruzzolo! Il Fondo Assistenza della Polizia Municipale di Roma, no. Perché?

Vi sono dubbi sulla legittimità e sulla opportunità del provento: pare vi siano delle cifre che spaventano (novecentomilalire lorde), i vigili urbani domani potrebbero divenire tutti grassatori della cittadinanza, alcuni ne avrebbero l'occasione altri no.

In parte ho già accennato a questi timori. Se la compartecipazione è legge per gli altri agenti scopritori, lo deve essere pure per gli appartenenti alla Polizia Municipale di Roma; se la P.M. non ha grassato in passato, non lo farà nemmeno oggi, anzi potrebbe essere stimolata ad aggiornare la sua preparazione professionale. D'altra parte non vi sarebbero incarichi più privilegiati di altri, perché gli illeciti alle leggi interessate spaziano in tutti i campi: viabilità, incidenti stradali e sul lavoro, polizia amministrativa, edilizia e ambiente... Semmai sarebbe un freno alla fuga dalle mansioni esterne. Inoltre sarebbe forse la volta buona per costringere i "verbalizzanti" a firmare per esteso e chiaro i loro accertamenti, onde rendere individuabile l'avente diritto, pena la nullità dell'atto stesso, secondo il codice di procedura.

Infine , vista la serietà ed i controlli sulla redistribuzione dei soldi ai molti casi di bisogno presenti tra i nostri colleghi ed i loro familiari, non vedo perché il Fondo Assistenza della P.M. non possa fruire della maggiore disponibilità che gli si sta offrendo. Infatti se la compartecipazione non la riscuote l'avente diritto -detratto il 10% delle spese di riscossione-, non la prende nemmeno il fondo Assistenza (il 22.56% di quella).

La legge 168 precisa pure le voci di spesa dei Fondi: previdenza e assistenza, premi al personale meritevole (vedi medaglie ai pensionati, per es.).

Un discorso a parte meriterebbe poi la compartecipazione sul codice della strada, sulle leggi regionali, sui regolamenti provinciali e comunali.

Mi fermo al codice della strada. L'art. 208 D.L. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 109 del D.L.10 settembre 1993 n. 360, prevede il sostegno ai Fondi Assistenza dei Corpi di polizia dello Stato e dei Comuni.

Ma a questo proposito nell'Amministrazione comunale qualcuno è più realista del re.

Il Comune di Roma non applica la devoluzione dello 0.8% al Fondo Assistenza dei suoi "scopritori", perché questo non avrebbe personalità giuridica, secondo il Segretario Generale. Per notizia, il Fondo Assistenza è stato istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18 gennaio 1977. E' pure noto che il Comune è un Ente dello Stato, istituito e controllato dal Ministero degli Interni; le sue deliberazioni, controllate da un organo statale a competenza regionale, hanno imposizioni di legge. L'Intendenza della Finanza, organo eminente dello Stato in campo fiscale, riconosce la competenza del Fondo Assistenza del Corpo a riscuotere. Per il Segretario del Comune tutto questo non è sufficiente. Così il Comune può permettere che i suoi dipendenti si ammalinino perché gli incroci e le strade ristagnano di veicoli e smog, salvo poi trattenersi anche quanto è loro dovuto per assistenza. Sulla pelle del vigile urbano specula tre volte: da lui incassa, lo ammala e non lo aiuta a risanarsi.

Ma che fine fanno quei soldi? Ve lo dirò un'altra volta.